

Dott. ELIA ANTONACCI  
NOTAIO  
Viale Aldini, 126 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6440756 - Fax 051/6440566

Repertorio N. 39.323

Raccolta N. 22.576

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato presso  
Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 1

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di luglio, in Bologna, viale A. Aldini

il 22/07/2014

n.126.

Al n. 12045

21-07-2014

Esatte Euro 356,00

Davanti a me, dottor Elia Antonacci, notaio residente in Bologna, iscritto presso il Collegio

Notarile di Bologna, sono presenti:

iscritto nel Registro  
delle imprese di

- Veronesi Leonardo, nato a Bologna il 9 luglio 1983, residente a Pianoro in via Poggio Maggiore n.2/2, C.F.: VRN LRD 83L09 A944U;

in data

Prot. N.

- Antinucci Massimo, nato a Bologna il 3 gennaio 1977 e residente in Pianoro, via della Chiesa n. 8, C.F.: NTN MSM 77A03 A944F;

- "IUXTA S.R.L.", con sede in Bologna, via Marconi n.5, capitale sociale Euro 10.000,00

(diecimila), interamente versato ed esistente, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 03201461203, rappresentata dall'amministratore

unico Domenicali Antonio, nato a Bologna il 30 agosto 1977, ivi residente in via C. Ranzani

n. 13;

- Antinucci Massimo, nato a Bologna il 3 gennaio 1977 e residente in Pianoro, via della

Chiesa n. 8, C.F.: NTN MSM 77A03 A944F.

- Veronesi Leonardo e Antinucci Massimo dichiarano di intervenire in qualità di amministratori e legali rappresentanti della società "ITALIA CONCILIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", costituita in Italia, con sede in Bologna, via Marconi n.5, capitale sociale

euro 15.000,00, interamente sottoscritto e versato, Codice fiscale, Partita IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 03944110406, iscritta al R.E.A. presso la

C.C.I.A.A. di Bologna con il numero 499831.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi chiedono di redigere il verbale dell'assemblea dei soci dell'indicata società.

Assume la presidenza, eletto con il voto della maggioranza dei presenti, a norma di statuto,

Antinucci Massimo, il quale

accerta e mi dichiara:

- che la presente assemblea non è stata ritualmente convocata;

- che sono presenti in proprio i soci portatori dell'intero capitale sociale nelle persone di:

"RUXTA S.R.L.", sopraidentificata, titolare di una quota del valore di nominali Euro 9.000,00,

pari al restante 60% dell'intero;

Antinucci Massimo, sopraidentificato, titolare di una quota del valore di nominali Euro

6.000,00, pari al restante 40% dell'intero;

- che tutti i soci intervenuti, di cui il Presidente ha accertato l'identità, sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- che l'organo amministrativo è presente nelle persone dei signori Veronesi Leonardo e Antinucci Massimo;

- che la società è priva dell'organo di controllo;

- che pertanto la presente assemblea, pur in assenza di formale convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria ed è quindi atta a deliberare;

- che tutti gli intervenuti hanno concordato il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Trasferimento della sede legale;

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni di carattere operativo che suggeriscono di trasferire la sede dal

Comune di Bologna, via Marconi n. 5, al Comune di Pianoro (BO), via del Cappello n.12.

Il Presidente accerta e mi dichiara che l'assemblea, udita la sua relazione, dopo breve discus-

sione, all'unanimità, nessuno astenuto,

delibera

- di trasferire la sede dal Comune di Bologna, via Marconi n. 5, al Comune di Pianoro (BO),

Via del Cappello n.12;

- di modificare conseguentemente l'articolo 2.1 dello Statuto che, nella sua redazione aggiornata, è inserito nell'intero nuovo testo che, ai sensi e per gli effetti di cui ai novellati art.

2436 e 2480, ultimo comma del Codice civile si allega al presente atto sotto la lettera "A", e messane la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti.

A questo punto, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

I comparenti mi dichiarano che la società non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io notaio ho fatto questo atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per tre pagine, ai comparenti che lo sottoscrivono con me Notario, come per legge, alle ore 16,00.

FIRMATO: MASSIMO ANTINUCCI - LEONARDO VERONESI - ANTONIO DOMENICALLI

ELIA ANTONACCI NOTAIO

///.

Allegato "A" al N. 39.323 di Repertorio e N. 22.576 di Raccolta

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ITALIA CONCILIA società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "ITALIA CONCILIA S.R.L."

#### ARTICOLO 2) - SEDE SOCIALE, LIBRO DEI SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede nel Comune di Pianoro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali operative comunque denominate, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale del medesimo Comune; compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, così come di trasferire la sede sociale in un diverso Comune.

2.3 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### ARTICOLO 3) - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e

potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 4) - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per oggetto la prestazione di ogni servizio idoneo alla realizzazione e allo svolgimento delle procedure di mediazione, ed in particolare delle procedure previste dal D.Lgs. 4 marzo 2012 n. 28 e successive modificazioni, nonché la prestazione di ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, alla mediazione, all'arbitrato, e in genere a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) comunque denominate. La società ha altresì per oggetto la promozione, progettazione e realizzazione, sia in proprio che tramite convenzioni con enti pubblici e/o privati, di corsi per la formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale dei mediatori, ed in generale di corsi di formazione, compresi corsi di specializzazione, perfezionamento e/o aggiornamento, ed inclusa la realizzazione di corsi, conferenze, convegni di studio, congressi nonché la realizzazione di studi, indagini statistiche, ricerche e pubblicazioni, anche periodiche ed in formato telematico, di carattere giuridico e tecnico-scientifico.

### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

#### ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni unitarie ed indivisibili, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori a sensi del successivo art. 37.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferi-

menti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La decisione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

5.4 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza assicurativa o la fidejussione bancaria devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione e possono, in qualsiasi momento, essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo (nel prosieguo indicato come diritto di opzione) in proporzione delle partecipazioni da essi possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a me-

no che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. E' altresì attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

5.6 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5.7 All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo non eccedente l'ammontare del capitale.

5.8 Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, la percentuale di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

#### ARTICOLO 6) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 37.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo

amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, i soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare, salvo il disposto dell'articolo 37.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

#### ARTICOLO 8) - TITOLI DI DEBITO

8.1 La società può emettere titoli di debito, al portatore o nominativi di cui all'art 2483 Codice Civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo art. 37 ovvero dall'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

8.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente l'ammontare del capitale sociale.

8.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società.

8.4 La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La decisione di emissione dei titoli deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese.

8.5 I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) gli estremi della delibera di emissione e della sua iscrizione nel registro imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, eventuali diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi;

g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla decisione di emissione.

8.6 I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

a) alla nomina ed alla revoca del rappresentante comune;

b) alle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

8.7 L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore, l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o altro giornale quotidiano a diffusione nazionale, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.8 Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dalle presenti norme relative al funzionamento della società e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e, ove nominato, l'organo di controllo della società.

8.9 Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comu-

ni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società ed assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 9) - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DEI SOCI.

9.1 Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società od alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, del codice civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

9.3 I particolari diritti riconosciuti ai soci cessano dal momento in cui il socio a cui favore sono riconosciuti perde la qualità di socio (per morte, recesso, esclusione, cessione).

9.4 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli

1105 e 1106 codice civile.

9.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni sociali, si applica l'art. 2352 del codice civile.

Tuttavia, in caso di costituzione del diritto di pegno o usufrutto, il diritto di voto deve rimanere in capo al socio, che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé, senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno o l'usufrutto, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto.

#### ARTICOLO 10) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI.

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel registro imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo art. 10.3.

10.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto su dette partecipazioni o diritti, nella più ampia accezione del termine, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta, con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta a tutti i soci i-

scritti nel registro delle imprese alla predetta data, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, essendo tale l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione

offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione, entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.3;

- il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi che avvenga senza l'osservanza del diritto di prelazione di cui al presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, né nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, del

diritto di voto, del diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.5 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4 Il diritto di prelazione è escluso:

a) nell'intestazione a società fiduciaria o nella reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari;

b) nei trasferimenti in favore di società controllanti della società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

10.5 Nella fattispecie di cui all'art. 2466, secondo comma, del codice civile, le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte di altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

#### ARTICOLO 11) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

11.1 In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la partecipazione agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con uno, più o tutti gli eredi del defunto e questi vi acconsentano.

11.2 In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 13; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto,

ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso euribor mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Si applica la disposizione di cui al successivo art. 13.3.

11.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 16, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

11.4 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### ARTICOLO 12) - RECESSO DEL SOCIO

12.1 Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

c) ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie e/o di mediazione;

d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

12.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 12.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso ovvero entro novanta giorni dalla medesima data, nel solo caso di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata o la comunicazione giungono all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni del socio recedente sono inalienabili. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

12.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 13.

#### ARTICOLO 13) - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spe-

se, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti, al fine di consentire loro di provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione od allo scioglimento della società.

#### ARTICOLO 14) - ESCLUSIONE DEL SOCIO

14.1 - Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua partecipazione e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 codice civile;
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con sentenza passata in giudicato;
- sia sottoposto a procedure concorsuali o sia dichiarato fallito;
- non partecipi consecutivamente, senza valido e documentato motivo, al numero di tre decisioni o riunioni assembleari dei soci;
- sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in società concorrente;
- abbia compiuto atti di concorrenza sleale accertati con sentenza passata in giudicato;
- abbia sottratto e/o soppresso corrispondenza con l'intento di procurare un danno alla società, come da sentenza passata in giudicato;
- abbia rivelato documenti segreti nonché segreti industriali ex artt. 621 e 623 codice penale, come da sentenza passata in giudicato.

14.2 Per la valida costituzione dell'assemblea che delibera sull'esclusione e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

14.3 La delibera di esclusione, opportunamente motivata, deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine, il socio escluso può ricorrere a quanto previsto nel successivo art. 35. La richiesta

di mediazione sospende gli effetti della delibera di esclusione fino al verbale di avvenuta conciliazione.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

### TITOLO III

#### DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ARTICOLO 15) - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

f) le decisioni inerenti atti che comportino formalità nei pubblici registri;

g) ogni atto il cui valore superi i 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

15.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 16, che

nelle forme di cui al successivo art. 17, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### ARTICOLO 16) - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

16.1 I soci possono esprimere le proprie decisioni

- mediante metodo assembleare ai sensi del successivo art. 17;
- mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, codice civile prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

16.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento, affinché i soci ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

16.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato, parere che dovrà es-

sere allegato al documento, affinché i soci ne possano prendere visione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi, le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal registro delle imprese.

16.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

16.6 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

16.7 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 17) - ASSEMBLEA

17.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 15.2 ai punti d), e), f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-

sembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

17.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

17.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

#### ARTICOLO 18) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tal caso, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria tenuta a sensi del precedente art. 17.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### ARTICOLO 19) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

19.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

19.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel registro delle imprese.

19.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

19.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, salvo che per le modifiche per le quali siano richiesti quorum deliberativi più elevati.

19.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

19.6 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del quarto comma del presente articolo, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 15.2 punti d), e), f) e g), nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e salvo che nel caso di modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie e/o di mediazione, in ordine alle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i

due terzi del capitale sociale.

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata.

Restano comunque salve le altre disposizioni dell'atto costitutivo che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.7 Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di partecipazione al capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### ARTICOLO 20) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

20.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale di assemblea, anche se per atto pubblico ricevuto da notaio, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di

pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

#### TITOLO IV

##### ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE

##### ARTICOLO 21) - AMMINISTRAZIONE

21.1 La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

21.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, ai sensi dell'art. 2479 codice civile.

21.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

21.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

##### ARTICOLO 22) - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

22.2 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di

eventuali danni in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

22.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

22.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione a sensi del precedente art.

21.1, sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione decade. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con

poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 21.1, sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetti ai soci, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

22.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### ARTICOLO 23) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 21.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

23.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 24, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

23.3 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito

documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento ufficiale affinché gli amministratori ne possano prendere visione);

- l'indicazione degli amministratori consenzienti;

- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento ufficiale affinché gli amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla

copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-

presi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi, le trasmissioni degli amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli amministratori.

23.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

23.5 Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

23.6 Con la maggioranza di cui al precedente quarto comma, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione, da adottarsi col metodo collegiale.

#### ARTICOLO 24) - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, codice civile, ovvero nel caso di cui al precedente art. 23.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal fatto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 21.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

a) viene convocato dal presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati agli amministratori me-

desimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

24.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.7 Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

24.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 37 debbono essere adottate con deliberazione collegiale, a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

24.9 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, codice civile ed a quelle indicate al successivo art. 37, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati ai sensi del precedente art. 21.1 sub c), debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni dei precedenti art. 24.2, 24.3, 24.4.

#### ARTICOLO 25) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della società; a tal fine l'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di

quelle operazioni che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

25.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci, a sensi dei precedenti artt. 15.2 e 17.1, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché quanto altro previsto dall'art. 15.2.

25.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art. 21.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 codice civile e di cui al precedente art. 25.1, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

25.4 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 21.1 sub c), i poteri di amministrazione di cui al precedente art. 25.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

#### ARTICOLO 26) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

26.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 21.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con poteri tra loro disgiunti, nonché all'Amministratore Delegato se nominato.

26.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 21.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti

in via congiunta ovvero in via disgiunta.

26.4 La nomina di direttori e di istitori spetta all'organo amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

#### ARTICOLO 27) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

27.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

27.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

### TITOLO V

#### CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

#### ARTICOLO 28) - ORGANO DI CONTROLLO

28.1 Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo ai sensi dell'Art.

2477 Cod.Civ.; ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa.

28.2 Anche se non obbligatorio la società può nominare un Collegio Sindacale o un Revisore Contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora per disposto di legge o per decisione dei soci venisse nominato un Collegio Sindacale, esso sarà composto di 3 (tre) membri effettivi di cui uno Presidente del Collegio e da 2 (due) supplenti.

28.3 Salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale, se nominato, ha anche funzioni di controllo contabile, eccetto il caso il cui la nomina del Revisore Contabile o della Società di Revisione sia imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 29) - AZIONE DI RESPONSABILITA'

29.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale.

### TITOLO VI

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

#### ARTICOLO 30) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando la società sia tenuta al consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrati-

va in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### ARTICOLO 31) - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

31.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

31.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

### TITOLO VII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 32) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

32.2 Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizio-

ne dell'art. 2489 codice civile.

32.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter codice civile.

32.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile

#### TITOLO VIII

#### CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

#### ARTICOLO 33) - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

33.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle presenti norme relative al funzionamento della società, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base al procedimento di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

33.2 La soppressione della presente clausola di mediazione deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, a sensi del precedente art. 12.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 34)

34.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### ARTICOLO 35)

35.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato a sensi dell'art. 21,1 sub b) o da più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati a sensi dell'art. 21,1 sub c), possono essere adottate dal consiglio stesso o dai suddetti amministratori, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.7;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis codice civile;
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 8.

35.2 Si applica la disposizione di cui al precedente art. 24.

35.3 Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico nominato a sensi dell'art. 21,1 sub a), le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono invece riservate in via esclusiva alla assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 36)

36.1 Le norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società u-

ni personale.

**ARTICOLO 37)**

**37.1 Per quanto non previsto nelle presenti norme relative al funzionamento della società, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.**

**FIRMATO: MASSIMO ANTINUCCI - LEONARDO VERONESI - ANTONIO DOMENICA-**

**LI**

**ELIA ANTONACCI NOTAIO**

